

Oggetto: VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE

Il prossimo **30 novembre** scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell'Irap e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps (IVS e gestione separata).

Le regole per quantificare la misura dell'acconto, che variano a seconda del tipo di contribuente, sono riassunte nello schema che segue:

MODELLO	Imposta	Acconto totale	Rata unica - esenzioni	Secondo acconto
Unico Società di capitali	Ires	100%	Non dovuto se rigo RN24 non supera € 20,66. In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera € 103.	Totale importo dovuto al netto di quanto eventualmente versato in sede di primo acconto per il 2011
	Irap	100%	Non dovuto se rigo IR22 non supera € 20,66. In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera € 103.	
Unico Società di persone	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera € 51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad € 257,52.	
Unico Persone fisiche	Irpef	99%	Non dovuto se rigo RN33 non è superiore a € 52. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad € 257,52.	
	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera € 51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad € 257,52.	

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno dei seguenti metodi:

metodo **storico**

che prevede la determinazione automatica dell'acconto, sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2010;

metodo **previsionale**

che prevede la determinazione dell'acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d'imposta in corso (2011).

Si ricorda che tra i soggetti che non devono versare acconti ci sono, oltre a chi non ha avuto redditi nell'esercizio precedente o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche coloro che non produrranno alcun tipo di reddito nel 2011 o che hanno certezza di non dover versare imposte.

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2011 e il 30 novembre 2011, per i redditi del *de cuius*.

Acconto su base previsionale

Nel caso in cui la clientela, che si tratti di persone fisiche o società, preveda di avere una minore imposta da versare per il 2011, con la dichiarazione da presentare il prossimo anno, e ritenga opportuno determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale, dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio.

Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite.

È in ogni caso opportuno ricordare che, se il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2012, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), sulla differenza saranno dovute le **sanzioni nella misura del 30%**; sarà poi comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.

In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell'acconto, è quindi **consigliabile il ricalcolo** solo alla clientela che prevede una **sensibile riduzione del reddito** per il periodo d'imposta 2011 ovvero nel caso in cui siano stati sostenuti **rilevanti oneri** che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es: spese mediche, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc). Particolare attenzione dovrà essere riposta in tutti i casi in cui, a far data dal 2011, i contribuenti hanno subito ritenute d'acconto di nuova istituzione, come accade, ad esempio, per i fornitori dei soggetti che usufruiscono di agevolazioni fiscali del 36% o del 55%.

La clientela interessata, dovrà, entro e non oltre la data del / / inviare apposita richiesta di rideterminazione tramite il **modello** che segue, **riportando i dati di cui è in possesso e fissando con urgenza un appuntamento con lo Studio per verificare assieme le informazioni**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.